



### **Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 8 Settembre 2020**

L'anno 2020 il giorno 08 del mese di settembre alle ore 18.30 attraverso la piattaforma telematica Zoom, come previsto dall' art. 73 comma IV del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci della Scuola di karate Shotokenshukai asd.

È chiamato a presiedere la riunione, il Presidente Sig. Sudati Francesco e a fungere da Segretario il sig. Carraro Fabio

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 13 dello Statuto, dichiara pertanto che l'assemblea deve ritenersi pienamente regolare e valida e invia a discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche da apportare allo Statuto
2. Varie ed eventuali

Dichiarata aperta la riunione, il Presidente spiega le motivazioni che hanno portato alla necessità di provvedere ad alcune variazioni nello statuto, per quanto riguarda la democraticità dell'Associazione Il Consiglio Direttivo ha provveduto alle variazioni e ad una stesura dello statuto modificato. Il Presidente dà lettura integrale di tutti gli articoli, invitando i soci alla discussione.

I soci intervengono concordando sulla opportunità delle variazioni e chiedendo alcuni chiarimenti. Il presidente risponde esaurientemente e con chiarezza

Tutti i soci presenti esprimono il proprio voto e

#### **DELIBERANO**

all'unanimità di approvare integralmente, con voto on line, il nuovo statuto della scuola di karate Shotokenshukai asd così come modificato.

Non essendovi altre richieste al punto varie ed eventuali, il Presidente, alle 19.30 dichiara chiusa l'assemblea.

## **Statuto della Scuola di Karatè Shotokenshukai asd**

### **Art. 1 – Denominazione e sede**

- 1 E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986, denominata Scuola di karate Shotokenshukai Associazione Sportiva Dilettantistica che per brevità assume la dicitura "Associazione."
- 2 L'Associazione ha sede in Via Mazzini 12 – 24047 Treviglio (Bg), e, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire delle sezioni e/o delle sedi secondarie nei luoghi che il Consiglio stesso riterrà opportuni. Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può inoltre trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune senza apporre modifica dello Statuto.

### **Articolo 2- Oggetto sociale scopo**

1. L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, nell'interesse generale della collettività.
2. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
3. L'Associazione ha per oggetto l'esercizio e la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, nelle loro forme esclusivamente dilettantistiche, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo, in particolare degli sport e delle discipline sportive incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017, c successive modifiche ed integrazioni, mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva nell'ambito istituzionale dell'Ente di promozione sportiva a cui delibererà di associarsi.
4. L'Associazione si propone la promozione e in particolare e principalmente, la diffusione della pratica della disciplina karatè, attraverso l'organizzazione, in proprio o attraverso l'Ente di Promozione Sportiva cui si associa, di attività sportiva e di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica della disciplina sportiva del karaté.
5. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.
6. Il presente Statuto non potrà derogare dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti del C.O.N.I. e dell'Ente di Promozione Sportiva cui si associa
7. L'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione e conduzione d'impianti e attrezzature sportive.

In particolare, l'Associazione si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci e dei tesserati mediante:

- a. lo svolgimento di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche idonee a promuovere la conoscenza e la pratica del karaté;
- b. la partecipazione alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati e, in generale, all'attività sportiva dilettantistica, didattica e formativa promossa dal CONI e dall'Ente di Promozione Sportiva cui si associa;
- c. l'attività didattica, la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci e tesserati, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella disciplina sportiva del Karaté, nonché la formazione ed

## *Scuola di karate Shotokenshukai A.S.D.*

aggiornamento dei propri tecnici ed istruttori, il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. e dell'Ente di Promozione Sportiva cui si associa.

Per il miglior raggiungimento degli scopi Sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

1. organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi, culturali ed altri eventi di aggregazione sociale.
2. Svolgere attività culturali e ricreative in favore dei propri soci e tesserati, correlate allo scopo sociale.
3. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché siano ad esse strettamente connesse, o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale

### **Articolo 3- Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con i modi previste dall'art. 18 del presente statuto.

### **Art. 4 – La gestione finanziaria e patrimonio sociale**

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi attraverso:

1. le quote associative annuali degli associati e dei tesserati;
2. le quote specifiche per le attività istituzionali versate dai soci e dai tesserati;
3. eventuali donazioni, oblazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
4. eventuali attività di carattere commerciale, che dovranno in ogni caso sempre essere marginali ed accessorie rispetto a quanto previsto dallo scopo e dall'oggetto sociale.

A tale scopo è fissata una quota associativa annuale e una quota specifica per poter partecipare alle attività istituzionali dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

1. I contributi dei Soci andranno a costituire il patrimonio da destinare a fini sociali e impiegati per:
2. spese di gestione dei locali a disposizione dei Soci;
3. affiliazione dell'Associazione e dei Soci a Organizzazioni/Federazioni Nazionali, Internazionali e Enti di promozione sportiva cui l'Associazione stessa delibererà d'aderire;
4. propaganda e promozione;
5. aggiornamento tecnico e didattico per tutti gli associati;
6. attività agonistica.

La quota associativa non è rivalutabile ma variabile e non trasmissibile neanche in caso di morte, ne sarà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato. Il patrimonio sociale è indivisibile, e non distribuibile ai soci, neppure in maniera indiretta.

### **Art. 5 – Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto dell'anno successivo. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere redatti nella forma prevista dalla normativa in materia dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dall'Assemblea dei Soci, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.
2. I proventi delle attività svolte non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in

forme indirette, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. In caso di avanzi di gestione, l'Associazione ha l'obbligo di utilizzarli nell'esercizio finanziario successivo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. In caso di inaspettate e immediate esigenze di liquidità nell'anno finanziario in corso, gli Amministratori potranno intervenire volontariamente con un anticipo, che verrà rimborsato non appena possibile.
5. In caso di disavanzo finale di gestione la somma verrà riportata nell'anno finanziario successivo

#### **Art. 6 – Soci e Tesserati: norme Generali.**

1. Possono far parte dell'Associazione, senza distinzione di razza, genere, credo religioso o politico, le persone fisiche che ne facciano richiesta purché siano interessate agli scopi ed all'attività dell'Associazione stessa.
2. L'ammissione a Socio o tesserato è subordinata alla presentazione la domanda di ammissione su apposito modulo.
3. La validità della qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.
4. Tutti gli associati s'impegnano ad accettare, senza riserve e a tutti gli effetti, lo Statuto, i Regolamenti, e tutte le decisioni, disposizioni e deliberazioni dei competenti Organi dell'Associazione se coerenti e rispettose delle norme di Legge e del presente statuto. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'organizzazione o ente di promozione cui l'associazione aderisce. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e la quota associativa é intransmissibile e non rivalutabile.
5. I tesserati sono coloro che desiderano partecipare alle attività organizzate dall'Associazione e dall'Ente di Promozione a cui l'associazione aderisce, ma che non intendono partecipare attivamente alla vita organizzativa della stessa come invece avviene per i soci.
6. I tesserati hanno diritto a partecipare a tutte le attività che l'Associazione pone in essere versando la quota che il Consiglio Direttivo stabilisce. Si diventa tesserato presentando una domanda che, nel caso di minori, dovrà essere controfirmata da un genitore o un esercente la potestà genitoriale.

#### **Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci**

1. L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
2. Il genitore, cui è attribuita la responsabilità genitoriale, può partecipare in qualità di rappresentante legale del figlio minore - alle assemblee, esercitando il diritto di voto nell'interesse del medesimo.
3. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro

appartenenza alla stessa.

4. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale uguale per tutti, il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
5. I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.
6. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere prese Organo Sociale.

#### **Articolo 8 - Decadenza dei soci**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:

1. dimissioni volontarie;
2. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio Direttivo;
3. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4. scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
5. decesso del Socio.

#### **Articolo 9 – Eleggibilità, incompatibilità, organi centrali**

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni, o da una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionale a esso aderenti, o da un ente di promozione da esso riconosciuto, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori a un anno. Gli eletti uscenti possono riproporre la propria candidatura alla carica ricoperta.
2. Nelle Assemblee ciascun candidato può concorrere soltanto per una carica.
3. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e Associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva. Ogni quattro anni, alla fine del quadriennio olimpico, l'Assemblea degli Associati si riunisce per l'elezione degli Organi Centrali.

Sono organi centrali:

- L'Assemblea dei Soci,
- Il Presidente,
- Il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 10 – L'Assemblea dei Soci – costituzione - convocazione e procedure assembleare**

## *Scuola di karate Shotokenshukai A.S.D.*

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo dell'Associazione ed è sovrana nell'ambito delle norme statutarie. Essa esamina e quindi giudica, attraverso l'argomento posto all'ordine del giorno, l'attività dell'Associazione e adotta le relative delibere.
2. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria ed è composta da tutti i soci aderenti all'Associazione
3. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
4. Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.
5. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, o anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
6. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dovrà essere fatta con una comunicazione a tutti i Soci mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o altro luogo condiviso.
7. Tale comunicazione dovrà avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza e contestualmente gli associati verranno informati tramite il sito internet dell'Associazione o altro mezzo di divulgazione in rete, tramite comunicazione scritta ai singoli soci anche attraverso posta elettronica o altro mezzo di comunicazione telematica.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario. Di ogni assemblea il Segretario dovrà redigere un verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Nella convocazione delle assemblee devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

### **Articolo 11 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria) tutti i soci, a cui spetta un solo voto. Ogni socio non può avere più di una delega da parte di un socio assente. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

### **Articolo 12 - Assemblea Ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
2. In seconda convocazione, anche lo stesso giorno, l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare (art.21 C.C.).

L'Assemblea Ordinaria:

3. Provvede all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per l'esercizio in corso;
4. Esamina ed eventualmente approva, attraverso la relazione del Presidente, l'attività svolta nell'anno precedente
5. Elege, tra i soci maggiorenni, il Presidente e il Consiglio Direttivo;
6. Elege i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari,
7. approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
8. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno

#### **Articolo 13 - Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera su:

1. trasformazione, fusione, scioglimento e modalità di liquidazione dell'Associazione;
2. proposte di modifica del presente Statuto;
3. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
4. ogni altro argomento di carattere straordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno.
5. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In seconda convocazione, anche lo stesso giorno, l'Assemblea Straordinaria, sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 14 – Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché Soci.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.
3. Nel caso di dimissioni del Presidente o di vacanza della carica, assume la reggenza in via temporanea il Vice Presidente, che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

#### **Articolo 15 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da almeno tre membri compreso il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi s'intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute.
4. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.
6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, per alzata di mano. Possono ricoprire cariche sociali solo soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
8. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. I verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti e funzioni del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci e dei tesserati;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
3. redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. adottare provvedimenti disciplinari se si dovessero rendere necessari nei confronti dei soci e dei tesserati;
5. stabilire le modalità di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
6. conferire, revocare le cariche di sua competenza;
7. ratificare le decisioni di sua competenza, prese in via d'urgenza dal Presidente;
8. stabilire l'ammontare delle quote annuali di associazione o tesseramento e le quote specifiche per le attività istituzionali organizzate dall'associazione;
9. nominare il Direttore Tecnico a cui è demandata la guida tecnica dell'Associazione;
10. stabilire l'entità dei compensi agli insegnanti;
11. deliberare sull'adesione all'Organizzazioni/Federazioni Nazionali e Internazionali, a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
12. Le cariche di Direttore Tecnico e insegnante sono compatibili e cumulabili con quelle di Presidente o membro del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 17 – Dimissioni**

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente pro-tempore.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

**Articolo 18 – Scioglimento**

1. Le proposte di scioglimento dell'Associazione possono essere d'iniziativa del Consiglio Direttivo o degli associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti totali spettanti agli aventi diritto.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita come dal punto 5 dell'art. 13 del presente statuto
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre Associazioni/Società non a scopo di lucro che perseguano finalità sportive dilettantistiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge
- 4.

**Articolo 19 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti secondo le regole previste dalle organizzazioni Nazionali, Europee e Internazionali cui l'Associazione aderisce e in subordine le norme del Codice Civile.

Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'entrata in vigore di quanto deliberato dall'assemblea. Alle ore 23 essendo esaurito l'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Treviglio, 08 settembre 2020

Il Segretario

Carraro Fabio  
*Fabio Carraro*

Il Presidente

Francesco Sudati  
*Francesco Sudati*